

Ricorrente obbligato al versamento
ulteriore del contributo integrativo



ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

3768/2017

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

- Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI - Presidente -
- Dott. STEFANO OLIVIERI - Consigliere -
- Dott. ENRICO SCODITTI - Consigliere -
- Dott. ANTONIETTA SCRIMA - Rel. Consigliere -
- Dott. AUGUSTO TATANGELO - Consigliere -

RESPONSABILITA'
PROFESSIONISTI
- NOTAIO

Ud. 09/11/2016 - PU

R.G.N. 461/2014
Ron3768
Rep. @.1.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 461-2014 proposto da:

giusta procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

2016
2214

contro

FABIO, elettivamente domiciliato in ROMA, V

rappresentato e difeso dagli avvocati (,
giusta procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3607/2012 della CORTE D'APPELLO di
MILANO, depositata il 13/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
09/11/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito l'Avvocato per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Maria Grazia ha proposto ricorso per cassazione,
basato su un unico motivo e illustrato da memoria, avverso la sentenza
della Corte di appello di Milano, depositata il 13 novembre 2012, di
rigetto dell'impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale
di Milano, depositata il 18 dicembre 2007, con la quale, in
accoglimento della domanda proposta da Fabio il primo giudice
aveva condannato ~~la~~ Prestipino notaio, al risarcimento dei
danni correlati all'inadempimento professionale, in favore del per
aver omesso di presentare all'UTE e all'Ufficio del Registro di Como
l'istanza per l'attribuzione del classamento dei beni caduti in
successione, ai sensi dell'art. 12 della L. 154/88, nei sessanta giorni
successivi alla registrazione della dichiarazione di successione
contenente la dichiarazione del di volersi avvalere della
valutazione automatica dei predetti immobili.

Ha resistito con controricorso, pure illustrato da memoria Fabic i.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso all'esame ex art. 366 n. 3 c.p.c. sollevata dal controricorrente, in quanto, sia pure in estrema sintesi, risultano sommariamente esposti nel predetto atto, considerato nel suo complesso, i fatti della causa.

2. Con l'unico motivo di ricorso, lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 12 della legge 13 maggio 1988 n. 154, la ricorrente sostiene che l'espressione *“la parte intende avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 12 della legge 13 maggio 1988 n. 154 che ha convertito con modificazioni il decreto legge 14 marzo 1988 n. 70”* non equivarrebbe ad una richiesta di classamento quando la rendita già oggettivamente esiste ma corrisponderebbe ad una richiesta all'Ufficio del Registro, ora Agenzia delle Entrate, di valutare i beni non in base ai valori in comune commercio ma in base ai calcoli tabellari, cioè ad una richiesta di tassazione automatica.

Il fatto che le rendite degli immobili successivamente alla dichiarazione di successione vengano variate d'ufficio dall'Agenzia del Territorio sarebbe – ad avviso ^{di} della ~~del~~ – fatto irrilevante nella fattispecie di cui si discute, in quanto trattasi di mera politica legislativa di revisione degli estimi. Secondo la ricorrente, il bene dovrebbe ritenersi privo di rendita catastale e sarebbe necessario chiedere l'attribuzione di nuova rendita solo qualora siano intervenute modifiche sostanziali che abbiano alterato la consistenza del bene ma non certamente nei casi come quello all'esame, in cui, nel 1986, non sarebbero intervenute modifiche sostanziali ma si sarebbe *“realizzato un frazionamento - fusione del bene”* e si sarebbe *“realizzata una semplice conseguente diversa distribuzione degli spazi interni del compendio immobiliare”*.

Sostiene, inoltre, ~~la~~ che le variazioni eseguite dal ~~la~~ successivamente alla dichiarazione di successione del 1993 non potrebbero riguardare in alcun modo l'oggetto della presente vertenza.

2. Il motivo è infondato, atteso che la stessa ricorrente a p. 8 del ricorso fa riferimento a modifiche comunque intervenute nel 1986 che avevano determinato un frazionamento del bene.

Tali modifiche, come accertato dai giudici del merito (v. p. 8 e 10 della sentenza impugnata), avevano peraltro comportato la necessità di chiedere una variazione catastale ed infatti era stata presentata istanza al riguardo, sicché correttamente la Corte di merito ha reputato che i beni caduti in successione erano privi di rendita catastale certa alla data di apertura della successione (1993), essendo ancora pendente la predetta istanza (Cass. 18/07/2003, n. 11279; Cass. 12/05/2003, n. 7228; Cass. 8/02/2006, n. 2784 proprio in tema di frazionamento; Cass. 14/05/2008, n. 12021) e, conseguentemente, ha ritenuto sussistente la responsabilità professionale della ricorrente per aver la stessa, incaricata della redazione della successione ereditaria del *de cuius* Attilio omissis di presentare istanza per l'attribuzione della rendita catastale di cui all'art. 12 del d.l. 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988 n. 154, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione contenente la dichiarazione del omissis di volersi avvalere della valutazione automatica degli immobili caduti in successione ai sensi della norma sopra richiamata (v. Cass. 26/03/2008, n. 7857).

3. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

4. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

5. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di

contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori, come per legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 novembre 2016.

Il Consigliere estensore



Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 14 FEB. 2017

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

